SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 141-A)

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1958

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918 concernente la proroga delle disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alla riduzione dell'imposta erariale sui consumi dell'energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare

Onorevoli Senatori. — Con decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, il Presidente della Repubblica ha disposto la proroga per un quinquennio delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, che concedeva la riduzione della imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale e insulare.

Poichè il decreto-legge 6 ottobre 1948 riguardava i territori dove opera la Cassa del Mezzogiorno, e le sue disposizioni si applicarono in virtù di provvedimenti successivi anche nei territori ai quali fu successivamente estesa la competenza della Cassa, oggi il provvedimento di proroga riguarda lo provincie degli Abruzzi e del Molise, la Campania, le Puglie, la Lucania, la Calabria, la

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sicilia, la Sardegna, le provincie di Latina e Frosinone, i Comuni, nella provincia di Rieti, facenti parte del territorio del soppresso circondario di Cittaducale, e quelli della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina, nonchè, nelle Marche, i Comuni compresi nel comprensorio di bonifica del Tronto e, in Toscana, il territorio dell'isola d'Elba.

Le ragioni della riduzione dell'imposta sui consumi di energia elettrica nelle zone accennate si possono riportare a tre finalità:

- 1) Favorire la industrializzazione del Mezzogiorno. Si sa che per la industrializzazione l'energia elettrica è elemento basilare; rendendone comunque più lieve il costo, si offre una facilitazione a chi pensi di iniziare o a chi voglia ampliare una attività industriale in una zona che ne ha tanto bisogno;
- 2) Attenuare la diversità di costo della energia tra il nord e il sud dell'Italia. È noto infatti che in Italia si consuma ancora oggi per la maggior parte energia di origine idrica, e che le principali ricchezze idriche d'Italia si hanno nel Nord. Evidentemente la spesa di trasporto e la minor disponibilità di energia fanno sì che nel Sud questa abbia un prezzo maggiore che nelle zone dove si produce. La attenuazione della imposta sui consumi nelle zone del Sud tende ad equilibrare il costo in tutte le regioni della penisola;
- 3) Favorire la diffusione della civiltà. Si sarebbe tentati di scrivere: favorire lo sviluppo della civiltà della luce, perchè la diffusione della luce è caratteristica della civiltà del nostro secolo: ora in molte zone del Sud, dove non arriva la luce elettrica neppure per gli usi domestici, si può dire che manchi uno dei più efficaci strumenti per la acquisizione di tutti quei beni che servono al progresso e al benessere nell'epoca moderna. Diminuire il costo della luce elettrica è quindi favorire lo sviluppo della civiltà. Laddove invece la distribuzione della energia elettrica è totale, si giustifica una forte imposta sul consumo della luce, perchè ivi il consumo è, si può dire, proporzionale al benessere; è una imposta sui consumi, quella sull'energia elettrica, che nei paesi più evo-

luti colpisce il contribuente press'a poco in proporzione al suo tenore di vita, mentre nei paesi depressi colpisce coloro che appena aprono le loro porte al progresso civile.

Il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, aveva disposto la riduzione di imposta per dieci anni: i dieci anni andavano a scadere il 6 ottobre 1958; nell'impossibilità di avere tempestivamente approvata una legge dalle due Camere il Governo ha predisposto il decreto-legge della cui conversione si tratta. Quasi contemporaneamente il senatore Jannuzzi, presidente della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, aveva presentato un suo disegno di legge per la proroga decennale dei benefici.

La Commissione finanze e tesoro, sentita la Commissione consultiva per il Mezzogiorno che ha espresso parere favorevole alla integrale accettazione della proposta Jannuzzi, ha esaminato insieme i due provvedimenti concludendo, a maggioranza di voti, perchè sia proposta la semplice conversione in legge del decreto legislativo 24 settembre 1958, n. 918.

I motivi della proroga sono evidenti: la industrializzazione del Mezzogiorno non si può dire certamente abbia ancora raggiunto il livello che è auspicabile raggiunga; le tariffe dell'energia elettrica non sono ancora unificate; persiste il divario di costo fra le provincie del Nord e quelle del Sud: l'estensione della rete e quindi della luce elettrica nelle zone agricole del Sud, lontane dai centri, non è ancora completa. Il sacrificio che ancora si chiede all'Erario, sacrificio che si calcola si aggiri sui due miliardi all'anno, si presenta quindi giustificato, anche se alcuni membri della Commissione hanno fatto osservare che l'esenzione per il singolo contribuente si riduce a pochissimo importo per ogni bolletta, tanto che nessuno forse ha la coscienza del beneficio che complessivamente questa legge apporta al Mezzogiorno e del peso che essa comporta sul piano generale del bilancio.

Tutte le discussioni si sono concentrate sulla opportunità di concedere il beneficio per cinque o per dieci anni. Sembrò alla

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggioranza della Commissione opportuna la limitazione al quinquennio, non solo perchè, trattandosi di esenzione ad un'imposta generale e cioè della costituzione di un privilegio regionale, devesi usar sempre la necessaria prudenza, ma anche perchè — diffondendosi in questo ultimo periodo l'energia ad origine termica per esser state facilitate da particolari condizioni ambientali e da disposizioni di legge le iniziative per centrali termoelettriche e termonucleari nel sud, essendo stata portata a termine, con l'attraversamento dello stretto di Messina, il grande elettrodotto longitudinale (la cosiddetta dorsale) onde si rende possibile un equilibrio stagionale di produzioni e consumi tra Nord, Centro e Sud dell'Italia — è probabile che si attui, nel prossimo quinquennio una unificazione di tariffe nel regime di libertà tariffaria che si va man mano realizzando.

Non apparve estraneo ad alcuni anche il ragionamento per cui in futuro dovrebbonsi piuttosto concentrare le facilitazioni per determinati usi, o per nuove iniziative piuttosto che prorogare indiscriminatamente un beneficio che, per esempio, nelle grandi città come Napoli e Palermo o nelle bellissime isole di Ischia e di Capri va anche a

profitto di coloro che dell'energia usano a solo scopo di lusso.

Parve alla minoranza invece di insistere per una indiscriminata proroga decennale, ritenendo che in un quinquennio non sia probabile uno spostamento notevole dei rapporti economici e dei costi attuali; comunque la proposta viene a voi, onorevoli senatori, col voto della Commissione per la conversione in legge del provvedimento governativo, con la promessa ai rappresentanti delle regioni interessate di uno studio tempestivo della situazione affinchè si adottino, prima della scadenza del beneficio oggi prorogato, misure che corrispondano ai reali bisogni delle regioni dell'Italia meridionale e insulare per le quali il provvedimento è dettato.

Appena è necessario chiarire che, essendo il decreto-legge di semplice proroga di provvedimenti in atto, non v'è bisogno di copertura perchè il preventivo di entrata del Ministero del tesoro è stato predisposto in relazione al gettito dell'esercizio decorso, senza tener conto della scadenza del beneficio stesso.

Trabucchi, relatore

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, concernente la proroga delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alle riduzioni dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare.